



CONVITTO NAZIONALE STATALE "VITTORIO EMANUELE II"

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SEC. I GRADO – SCUOLA SEC. I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO ESABAC

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO – LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE CON LINGUA CINESE

COD. MECC. CAVC010001 – WWW.CONVITTOCAGLIARI.EDU.IT

COD. MECC. SCUOLA PRIMARIA: CAEE016019 - COD. MECC. SEC. I GRADO: CAMM00600L - COD. MECC. LICEI: CAPC08000X



Circolare n° 637

Cagliari, 6 maggio 2026

Agli Alunni e ai Genitori
e p.c. ai Docenti e agli Educatori
Sec. I grado

Alla Bacheca di Argo
Al sito web

Al personale ATA
Alla DSGA

Oggetto: criteri per l'ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo

Visto l'approssimarsi della conclusione dell'anno scolastico, si riportano in allegato i criteri per l'ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo d'Istruzione approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF.

**IL RETTORE
DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof. Paolo Rossetti

Firma autografa sostituita dall'indicazione
a stampa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 co.2





CONVITTO NAZIONALE STATALE "VITTORIO EMANUELE II"

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SEC. I GRADO – SCUOLA SEC. I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO ESABAC

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO – LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE CON LINGUA CINESE

COD. MECC. CAVC010001 – WWW.CONVITTOCAGLIARI.EDU.IT

COD. MECC. SCUOLA PRIMARIA: CAEE016019 - COD. MECC. SEC. I GRADO: CAMM00600L - COD. MECC. LICEI: CAPC08000X



Criteria per l'ammissione alla classe successiva

Gli alunni sono **ammessi** alla classe successiva salvo:

- valutazione del comportamento inferiore a 6 (sei) decimi (Legge 150/2024 art. 1 co.,1 lett. a)
- presenza di sanzioni o provvedimenti disciplinari che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica (DPR 98/249, art.4, c.6)
- parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. In quest'ultimo caso, il C. di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva (D.lgs. 62/2017 art. 6, c.2).

Per l'ammissione alla classe successiva è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale, fatte salve le seguenti deroghe:

- assenze prolungate per gravi motivi di salute (adeguatamente documentati) e/o di famiglia;
- terapie e/o cure programmate;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e a competizioni sportive di livello almeno regionale;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

Criteria per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del I ciclo d'Istruzione

L'ammissione all'esame conclusivo del I ciclo d'Istruzione richiede le seguenti condizioni:

- valutazione del comportamento non inferiore a 6 (sei) decimi (Legge 150/2024 art. 1 co.,1 lett. a)
- avere frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, fatte salve le eventuali motivate deroghe di cui sopra;
- non avere ricevuto sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica (DPR 98/249, art.4, c.6)
- avere partecipato alle prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese.

Nel caso in cui l'alunna o l'alunno non abbia raggiunto i livelli minimi di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo. Il Consiglio di classe nel formulare la non ammissione tiene conto delle seguenti variabili:

- la capacità di recupero dell'alunno;
- in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente potrà recuperare;
- quali discipline si valuta potranno essere recuperate o meno nel corso dell'anno scolastico successivo.

In particolare, viene considerata lieve un'insufficienza che, a giudizio dei docenti del Consiglio di Classe, può essere recuperata in modo autonomo, qualora le carenze non siano tali da pregiudicare una proficua prosecuzione nello studio della stessa disciplina. A tale giudizio di insufficienza deve corrispondere la valutazione di 5/10.

Viene considerata grave un'insufficienza dovuta a carenze pregiudizievoli nei contenuti e/o nei concetti specifici della disciplina. A tale giudizio di insufficienza deve corrispondere una valutazione uguale a 4/10. Nello specifico, il Consiglio di Classe delibera di non ammettere l'alunno all'Esame di Stato in presenza di quattro o più insufficienze gravi.

Per gli altri casi di alunni con insufficienze lievi o gravi, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame di Stato del primo ciclo (Rif. Art. 6, comma 2, D.lgs. 62/17).

